

Associazione del personale statale dei Grigioni (APG)

Statuto

I. Nome, sede e scopo

Art. 1

¹Con il nome di "Associazione del personale statale dei Grigioni (APG)", nel 1907 è stata costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 segg. CC con sede a Coira.

Nome e sede

²L'APG è aconfessionale e apartitica.

Art. 2

¹L'APG mira a promuovere gli interessi professionali, economici, sociali e giuridici dei suoi membri.

Scopo

²Essa costituisce una sezione della Federazione centrale degli impiegati del settore pubblico Svizzera (FC).

Art. 3

Nel presente statuto le designazioni di persone, funzioni e professioni si riferiscono a entrambi i sessi, per quanto dal senso dello statuto non risulti altrimenti.

Parificazione dei sessi

II. Affiliazione

Art. 4

Categorie di membri:

1. Principio

L'APG è costituita da membri attivi, membri in pensione, membri passivi e membri onorari.

Art. 5

2. Membri attivi

¹Possono essere membri attivi dell'APG tutti i collaboratori del Cantone, dei comuni o di altri enti pubblici.

²Collaboratori impiegati secondo il diritto privato oppure occupati in società di diritto privato possono diventare membri attivi se il Cantone, i comuni o altri enti di diritto pubblico detengono una partecipazione nella società in questione, le versano dei sussidi oppure se la società in questione svolge un compito pubblico.

³Le domande di ammissione vanno presentate per iscritto al comitato direttivo o al segretariato.

⁴Il comitato direttivo decide in merito all'ammissione di nuovi membri.

Art. 6

3. Membri in pensione

Con il pensionamento, i membri attivi diventano membri in pensione.

Art. 7

4. Membri passivi

I membri attivi che cessano la loro attività nel servizio pubblico diventano membri passivi.

Art. 8

¹Le persone che si sono guadagnate meriti particolari nei rapporti con l'Associazione possono essere nominate membri onorari.

5. Membri onorari

²In merito alla nomina di membri onorari decide l'assemblea generale su proposta del comitato direttivo o di singoli membri.

Art. 9

Salvo disposizioni statutarie contrarie, i membri attivi, i membri in pensione, i membri passivi e i membri onorari hanno gli stessi diritti e doveri.

6. Diritti e doveri dei membri

Art. 10

L'affiliazione si estingue con il decesso, nonché con l'uscita o con l'esclusione dall'Associazione.

Fine dell'affiliazione:
1. Disposizioni generali

Art. 11

L'uscita dall'Associazione può avvenire solo per la fine di un anno civile e va previamente comunicata per iscritto al comitato direttivo.

2. Uscita

Art. 12

Il comitato direttivo può escludere i membri che non adempiono gli obblighi statutarî dell'Associazione, che trasgrediscono palesemente gli sforzi dell'APG o che ne compromettono la reputazione.

3. Esclusione

III. Organizzazione

Art. 13

Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'assemblea generale;
- b. il comitato direttivo;
- c. l'organo di revisione.

Art. 14

A. Assemblea
generale:

1. Ordinaria

¹L'assemblea generale è l'organo supremo dell'APG e si riunisce in seduta ordinaria entro la metà dell'anno civile.

²Essa viene convocata con almeno 20 giorni d'anticipo dal comitato direttivo tramite invito personale e comunicazione dell'ordine del giorno.

³Le proposte che vanno poste all'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto al comitato direttivo entro il 31 dicembre, corredate di una motivazione.

Art. 15

¹Un'assemblea generale straordinaria viene convocata se il comitato direttivo lo ritiene necessario o se almeno un decimo dei membri dell'Associazione lo richiede.

2. Straordinaria

²Il comitato direttivo stabilisce luogo e ora e trasmette l'invito personale con la comunicazione dell'ordine del giorno con almeno 20 giorni di anticipo.

Art. 16

Ogni assemblea generale convocata conformemente allo statuto è atta a deliberare.

Quorum

Art. 17

L'assemblea generale tratta gli affari seguenti:

Competenza

- a. nomina degli scrutatori o di un ufficio di voto composto da almeno tre membri;
- b. verbale dell'ultima assemblea generale;
- c. rapporto annuale del presidente;
- d. conto annuale;
- e. rapporto dell'organo di revisione;
- f. preventivo;
- g. nomina del presidente e degli altri membri del comitato direttivo;
- h. nomina dell'organo di revisione;

- i. decisione in merito a proposte del comitato direttivo e dei membri dell'Associazione;
- j. modifiche dello statuto;
- k. ulteriori affari ad essa attribuiti conformemente allo statuto.

Art. 18

Diritto di voto e di elezione

¹All'assemblea generale i membri dispongono di un voto ciascuno.

²Non è ammesso rappresentare i membri assenti.

Art. 19

Nomine e votazioni:
1. Procedura

¹Fatto salvo il capoverso 2 della presente disposizione, le nomine e le votazioni vengono svolte per alzata di mano o con schede di voto.

²Nomine e votazioni a scrutinio segreto vengono svolte se una proposta in tal senso raccoglie in votazione palese almeno un quinto dei voti presenti.

Art. 20

2. Maggioranza

¹Per le nomine, al primo turno decide la maggioranza assoluta, al secondo turno la maggioranza semplice dei voti validi espressi. In caso di parità di voti si decide tramite sorteggio.

²In caso di votazioni, fatto salvo l'articolo 22 dello statuto, vale la maggioranza semplice dei voti validi espressi. In caso di parità di voti, decide il presidente.

Art. 21

¹In caso di nomine e votazioni scritte possono essere utilizzate unicamente le schede consegnate dall'ufficio di voto.

3. Schede nulle

²Sono nulle le schede non compilate a mano, che contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti, che non sono leggibili o che non contengono una chiara espressione della volontà.

Art. 22

Le decisioni seguenti sono valide solo se raccolgono la maggioranza di due terzi dei voti presenti:

4. Maggioranza qualificata

- a. votazioni su affari che non sono stati annunciati conformemente allo statuto;
- b. votazioni in merito a misure di lotta in caso di controversie relative al diritto del lavoro;
- c. modifiche dello statuto;
- d. scioglimento dell'Associazione e utilizzo del patrimonio in caso di scioglimento.

Art. 23

¹Il comitato direttivo è composto dal presidente, nonché da almeno sette e da al massimo undici altri membri della direzione. Del comitato direttivo non possono far parte più di due membri passivi.

B. Comitato direttivo: composizione, costituzione e durata del mandato

²Il comitato direttivo si costituisce da sé. È fatta salva la nomina del presidente da parte dell'assemblea generale.

³La durata del mandato dei membri del comitato direttivo è di tre anni. Una rielezione è possibile.

Art. 24

Competenza

¹Il comitato direttivo esegue le decisioni dell'assemblea generale e deve presentare annualmente a quest'ultima un rapporto sulle sue attività e su quanto avvenuto all'interno dell'Associazione, nonché il conto d'esercizio.

²Esso designa i rappresentanti dell'APG nella Commissione del personale e della Cassa pensioni, nonché i rappresentanti nell'assemblea dei delegati della Federazione centrale (FC). Per il resto, il comitato direttivo si occupa di tutti gli affari che per legge, statuto o decisione dell'assemblea generale non sono stati attribuiti a un altro organo dell'Associazione.

³Il comitato direttivo disciplina i compiti, le competenze e il diritto di firma dei propri membri.

Art. 25

Quorum

¹Il comitato direttivo è atto a deliberare se sono riuniti almeno cinque membri. Le decisioni possono anche venire prese per iscritto.

²Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice e se necessario con voto decisivo del presidente.

Art. 26

Segretariato

¹L'Associazione gestisce un segretariato subordinato al comitato direttivo.

²Il comitato direttivo disciplina i compiti, le competenze e il diritto di firma del segretariato e approva i contratti di lavoro.

Art. 27

¹L'assemblea generale elegge un organo di revisione composto da tre membri. Il suo mandato è di tre anni. Una rielezione è possibile.

C. Organo di revisione

²Oltre che dell'assemblea generale, i membri dell'organo di revisione non possono far parte al contempo di un altro organo dell'Associazione. Essi sono responsabili solo nei confronti dell'assemblea generale.

³L'organo di revisione verifica la contabilità dell'Associazione e presenta rapporto e proposta scritti all'assemblea generale. Esso può prendere in ogni momento visione degli atti d'amministrazione dell'Associazione.

Art. 28

¹L'assemblea generale o il comitato direttivo possono costituire in ogni momento dei comitati per occuparsi di affari importanti.

D. Comitati

²L'autorità di nomina determina il numero di membri, disciplina l'indennizzo degli stessi e definisce il mandato del comitato.

IV. Contratti collettivi di lavoro

Art. 29

Principio

L'APG può essere parte contraente di contratti collettivi di lavoro o parteciparvi in altra forma.

Art. 30

Procedura e competenza

¹Il comitato direttivo o una delegazione da esso designata conduce trattative relative alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro con i datori di lavoro o con le loro associazioni.

²Esso può firmare un contratto collettivo di lavoro se viene accettato almeno da due terzi dei membri dell'Associazione che gli sono subordinati.

³La stessa procedura e le stesse competenze valgono anche nel caso in cui l'APG partecipi in altra forma a contratti collettivi di lavoro.

Art. 31

Impegni finanziari

Impegni finanziari che possono risultare da un contratto collettivo di lavoro o da una relativa partecipazione vengono saldati con i fondi ordinari dell'Associazione.

V. Servizi

Art. 32

Secondo gli accordi presi dall'APG con assicurazioni, banche o altre aziende, i membri hanno diritto a sconti sugli acquisti o ad altre agevolazioni.

Vantaggi per i membri

Art. 33

Le assicurazioni di protezione giuridica collettive per l'attività quale dipendente valgono solo per i membri attivi. Oggetto ed estensione della protezione giuridica si conformano ai relativi contratti collettivi.

Assicurazioni di protezione giuridica collettive

Art. 34

¹L'organo ufficiale della Federazione centrale degli impiegati del settore pubblico Svizzera (FC) vale quale giornale dell'Associazione.

Giornale dell'Associazione

²L'abbonamento è compreso nella quota dell'Associazione.

VI. Finanze

Art. 35

L'anno associativo corrisponde all'anno civile.

Anno associativo

Art. 36

¹L'assemblea generale fissa l'ammontare della quota annuale. Essa può fissare tariffe diverse per le singole categorie di membri.

Definizione della quota annuale

²Le quote annuali vengono rimosse nel primo semestre dell'anno.

³I membri che aderiscono all'Associazione nell'ultimo trimestre dell'anno civile non devono versare una quota per l'anno in corso.

Art. 37

Esenzione dall'obbligo di versare una quota

I membri onorari, i membri del comitato direttivo, nonché i membri dell'organo di revisione sono esentati dall'obbligo di versare la quota.

Art. 38

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione può essere impiegato esclusivamente per raggiungere gli obiettivi e per adempiere i compiti dell'Associazione.

Art. 39

¹L'indennizzo del comitato direttivo viene approvato dall'assemblea generale nel quadro del preventivo. Indennizzi

²Le spese e gli esborsi vengono rimborsati a norma della vigente legislazione cantonale sul personale.

Art. 40

¹Per gli impegni contratti dall'Associazione risponde esclusivamente il patrimonio dell'Associazione. Responsabilità

²È esclusa la responsabilità personale dei membri dell'Associazione.

VII. Disposizioni finali

Art. 41

¹Questo statuto è stato approvato dall'assemblea generale il 27 marzo 2009 e sostituisce lo statuto del 17 marzo 2000. Entrata in vigore

²Il comitato direttivo stabilisce la data d'entrata in vigore del presente statuto.¹

¹ Posto in vigore per il 1° aprile 2009 con decisione del comitato direttivo del 31 marzo 2009.